



---

## Disposizioni d'esecuzione dell'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione concernenti i sussidi destinati a reti tematiche nazionali e incontri tematici (Disposizioni d'esecuzione concernenti le reti e gli incontri tematici)

del 16 novembre 2017 (stato 1° gennaio 2021)

---

*Il Consiglio dell'innovazione dell'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse)*

visto l'articolo 10 capoverso 1 lettera f della legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione del 17 giugno 2016<sup>1</sup> (Legge su Innosuisse; LASPI),  
*stabilisce:*

### 1. Capitolo: Oggetto

#### Art. 1

Le presenti disposizioni d'esecuzione disciplinano i seguenti aspetti riguardanti la promozione della valorizzazione del sapere e del trasferimento di sapere e tecnologie attraverso la concessione di sussidi destinati a reti tematiche nazionali e incontri tematici:

- a. i requisiti relativi alla presentazione delle domande;
- b. singoli criteri per la valutazione di incontri tematici;
- c. le spese computabili;
- d. le procedure.

### 2. Capitolo: Sussidi per le reti tematiche nazionali

#### Art. 2<sup>2</sup> Condizioni per i richiedenti

<sup>1</sup> Dalle basi legali dell'organizzazione richiedente deve risultare in maniera chiara che viene esclusa ogni sorta di scopo lucrativo.

<sup>2</sup> Di norma, l'organizzazione dimostra di avere sede in Svizzera se dispone di un numero d'identificazione delle imprese.

#### Art. 3 Presentazione, forma e contenuto della domanda

<sup>1</sup> È possibile presentare domanda a Innosuisse tramite il formulario messo a disposizione da Innosuisse dopo che la stessa ha pubblicato un bando di concorso per sussidi destinati a reti tematiche nazionali. Va tassativamente rispettato il termine indicato nel bando per la presentazione della domanda.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Il formulario di domanda deve essere compilato in ogni sua parte e il suo contenuto deve essere comprensibile. In particolare, la domanda deve riportare tutte le indicazioni necessarie alla valutazione del diritto ai sussidi e del loro importo.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> La domanda può essere presentata in tedesco, francese, italiano o inglese.

#### Art. 4 Contratti di sovvenzione e inizio dell'attuazione del progetto

<sup>1</sup> Se Innosuisse accoglie in toto o in parte una domanda di sussidio, essa stipula con l'organizzazione un contratto quadro nonché accordi annuali.

<sup>2</sup> Il contratto quadro disciplina in particolare:

- a. l'oggetto, l'entità e la durata della promozione;

1 RS 420.2

2 Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti le reti e gli incontri del 4 settembre 2019, in vigore dal 4 novembre 2019.

3 Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti le reti e gli incontri del 27 maggio 2020, in vigore dal 15 giugno 2020.

4 Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti le reti e gli incontri del 27 maggio 2020, in vigore dal 15 giugno 2020.

<sup>a</sup><sub>bis</sub> l'ammontare massimo complessivo del sussidio concesso per la durata della promozione nonché i tetti massimi annui dei costi previsti, suddivisi nelle componenti di cui all'articolo 33 capoverso 3 dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse<sup>5,6</sup>

b. le condizioni e i termini per i versamenti dei sussidi ed eventuali rimborsi;

c. le linee guida di Innosuisse per la realizzazione della rete;

<sup>c</sup><sub>bis</sub> gli importi massimi per i costi per il personale computabili;<sup>7</sup>

d. gli altri diritti e obblighi delle parti contraenti;

e. la procedura e il contenuto degli accordi annuali;

f. la conclusione del rapporto contrattuale.

<sup>3</sup> Gli accordi annuali disciplinano in particolare:

a. gli obiettivi annuali della rete;

b. l'ammontare massimo del sussidio annuo di cui all'articolo 6 capoversi 1 - 3, suddiviso nelle componenti del sussidio di cui all'articolo 33 capoverso 3 dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse<sup>8,9</sup>;

c. le basi per la valutazione delle prestazioni;

d. le indicazioni e i termini per i resoconti.

<sup>4</sup> Le attività della rete per le quali Innosuisse versa i sussidi possono iniziare non prima dell'entrata in vigore del contratto quadro.

#### **Art. 5** Valutazione della domanda e decisione di Innosuisse<sup>10</sup>

<sup>1</sup> Se dall'esame della domanda emerge che le condizioni di entrata nel merito ai fini di una valutazione materiale non risultano adempite, in particolare dal punto di vista formale o personale, Innosuisse emana una decisione di non entrata nel merito impugnabile.

<sup>2</sup> Innosuisse valuta le domande che adempiono le condizioni di entrata nel merito ai fini di una verifica materiale sulla base dei criteri di cui all'articolo 32 dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse<sup>11</sup> e quantifica il proprio giudizio mediante l'assegnazione di punti.<sup>12</sup>

<sup>3</sup> Vengono approvate le domande che adempiono le condizioni per una promozione, che ricevono le valutazioni migliori rispetto alle altre domande del bando di concorso in questione e che possono essere sostenute nel quadro del budget disponibile.<sup>13</sup>

<sup>4</sup> Innosuisse respinge le domande non approvate emanando una decisione impugnabile.<sup>14</sup>

#### **Art. 5a**<sup>15</sup> Utilizzo dei sussidi

<sup>1</sup> L'organizzazione utilizza i sussidi di Innosuisse per il finanziamento:

a. dell'organizzazione e della gestione delle proprie attività volte a promuovere il trasferimento di sapere e tecnologie tra ricerca, economia e società;

b. dello sviluppo e della verifica di idee di innovazione inedite da parte di terzi mediante metodi scientifici appropriati, a condizione che tali idee derivino dalle attività della rete e presentino il potenziale per la creazione di un valore aggiunto sostenibile.

<sup>2</sup> Per l'utilizzo dei contributi ai sensi del capoverso 1 lettera b, l'organizzazione impiega almeno la metà dei sussidi di Innosuisse e per ogni idea al massimo 25 000 franchi.

#### **Art. 6**<sup>16</sup> Sussidi massimi annuali e determinazione dei contributi finali

<sup>1</sup> L'ammontare massimo del sussidio annuo da utilizzare in conformità all'articolo 5a capoverso 1 lettera a è così composto:

a) il primo anno da un contributo di base di importo fisso in conformità all'articolo 33 capoverso 3 lettera a dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse<sup>17</sup> pari al 100 per cento del tetto massimo annuale dei costi fissato per questo utilizzo nel contratto quadro;

b) il secondo anno da un contributo di base di importo fisso in conformità all'articolo 33 capoverso 3 lettera a dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse pari all'80 per cento e dalle componenti variabili in funzione della prestazione e dei fondi di terzi in conformità all'articolo 33 capoverso 3 lettere b e c dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse pari ciascuna a un massimo del 10 per cento del tetto massimo annuale dei costi fissato per questo utilizzo nel contratto quadro;

c) il terzo e quarto anno da un contributo di base di importo fisso in conformità all'articolo 33 capoverso 3 lettera a dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse pari al 60 per cento e dalle componenti variabili in funzione della prestazione e dei fondi di terzi in conformità all'articolo 33 capoverso 3 lettere b e c dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse pari ciascuna a un massimo del 20 per cento del tetto massimo annuale dei costi fissato per questo utilizzo nel contratto quadro.

5 RS 420.231

6 Introdotta dal n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti le reti e gli incontri del 22 dicembre 2020, in vigore dal 1° gennaio 2021.

7 Introdotta dal n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti le reti e gli incontri del 4 settembre 2019, in vigore dal 4 novembre 2019.

8 RS 420.231

9 Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti le reti e gli incontri del 22 dicembre 2020, in vigore dal 1° gennaio 2021.

10 Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti le reti e gli incontri del 27 maggio 2020, in vigore dal 15 giugno 2020.

11 RS 420.231

12 Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti le reti e gli incontri del 4 settembre 2019, in vigore dal 4 novembre 2019.

13 Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti le reti e gli incontri del 4 settembre 2019, in vigore dal 4 novembre 2019.

14 Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti le reti e gli incontri del 4 settembre 2019, in vigore dal 4 novembre 2019.

15 Introdotta dal n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti le reti e gli incontri del 4 settembre 2019, in vigore dal 4 novembre 2019.

16 Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti le reti e gli incontri del 22 dicembre 2020, in vigore dal 1° gennaio 2021.

17 RS 420.231

<sup>2</sup> Qualora dalla valutazione delle prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 risulti che gli obiettivi dell'anno precedente non sono stati pienamente raggiunti, diminuisce l'ammontare delle componenti che dipendono dalla prestazione e dai fondi di terzi ai sensi del capoverso 1 lettere b e c conformemente al grado di raggiungimento degli obiettivi.

<sup>3</sup> Il sussidio massimo da utilizzare annualmente ai sensi dell'articolo 5a capoverso 1 lettera b equivale al tetto massimo dei costi annuali fissato per questo utilizzo nel contratto quadro. Il sussidio è parte del contributo di base di cui all'articolo 33 capoverso 3 lettera a dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse.

<sup>4</sup> Innosuisse fissa i sussidi annui definitivi dopo aver verificato il resoconto annuale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 sulla base dei costi computabili effettivamente sopportati. L'organizzazione deve informare Innosuisse entro 30 giorni se non è d'accordo con il sussidio definito. In una simile evenienza Innosuisse esamina il reclamo e, in casi giustificati, adegua l'importo definitivo.

<sup>5</sup> Sono computabili solo le spese dimostrate, effettivamente sopportate ed assolutamente necessarie per uno svolgimento appropriato delle attività della rete per le quali è consentito l'utilizzo di sussidi di Innosuisse ai sensi dell'articolo 5a e che non sono coperte da fondi di terzi.

#### **Art. 6a**<sup>18</sup> Erogazione e rimborso di sussidi

<sup>1</sup> Il sussidio annuo massimo definito in conformità all'articolo 6 capoversi 1 e 2 per l'utilizzo ai sensi dell'articolo 5a capoverso 1 lettera a viene versato annualmente in seguito alla sottoscrizione dell'accordo annuale.

<sup>2</sup> I sussidi per l'utilizzo di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera b possono essere richiesti su base continuativa, sempre unitamente a un elenco delle idee da finanziare, con indicazione dell'ammontare dei singoli contributi e dei destinatari dei contributi. Innosuisse paga i costi computabili a verifica avvenuta dell'elenco fino al raggiungimento del sussidio massimo in conformità all'articolo 6 capoverso 3.

<sup>3</sup> Qualora gli importi già versati superino il sussidio annuo definitivo ai sensi dell'articolo 6 capoverso 4, Innosuisse può richiedere la restituzione delle quote in eccesso già versate oppure detrarre dal sussidio per l'anno successivo.

#### **Art. 7** Resoconti e valutazione delle prestazioni

<sup>1</sup> A Innosuisse va presentato annualmente, secondo le direttive fornite dalla stessa Agenzia, un resoconto annuale che contenga in particolare indicazioni in merito al raggiungimento degli obiettivi e un rapporto finanziario finale.

<sup>2</sup> Innosuisse valuta la prestazione fornita dall'organizzazione sulla base del resoconto annuale e quantifica il grado di raggiungimento degli obiettivi in punti percentuali.<sup>19</sup>

<sup>3</sup> Dopo due anni viene effettuata una valutazione generale dello sviluppo della rete e della sua efficacia rispetto alla domanda originaria e alle previsioni ivi contenute. Da base a tale scopo fungono i resoconti annuali, una valutazione qualitativa generale da parte di Innosuisse, se necessario una stima di altri esperti e un eventuale sondaggio sulla soddisfazione dei partner dell'organizzazione del mondo scientifico ed economico nonché dei destinatari dei sussidi della rete. Sulla scorta della valutazione, Innosuisse può modificare per la restante durata del sussidio il tetto massimo annuale dei costi previsto ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a<sup>bis</sup>. Innosuisse rescinde il rapporto di sovvenzione se la rete non merita più di essere sostenuta ai sensi dei criteri di valutazione di cui all'articolo 32 dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse<sup>20, 21</sup>

#### **Art. 8** Variazioni alla rete

<sup>1</sup> È possibile apportare variazioni sostanziali alla rete solo previo consenso da parte di Innosuisse.

<sup>2</sup> Innosuisse ha la facoltà di rescindere il rapporto contrattuale se, in seguito a variazioni sostanziali apportate senza la sua approvazione, le condizioni che davano diritto alla sovvenzione non risultano più adempite.

### **3. Capitolo: Sussidi per incontri tematici**

#### **Art. 9**<sup>22</sup> Scopo non lucrativo dei richiedenti

Dalle basi legali dell'organizzazione richiedente deve risultare in maniera chiara che viene esclusa ogni sorta di scopo lucrativo.

#### **Art. 10** Presentazione, forma e contenuto della domanda

<sup>1</sup> È possibile presentare domanda a Innosuisse tramite il formulario messo a disposizione da Innosuisse dopo che la stessa ha pubblicato un bando di concorso per sussidi destinati a incontri tematici. Va tassativamente rispettato il termine indicato nel bando per la presentazione della domanda.<sup>23</sup>

<sup>2</sup> Il formulario di domanda deve essere compilato in ogni sua parte e il suo contenuto deve essere comprensibile. In particolare, la domanda deve riportare tutte le indicazioni necessarie alla valutazione del diritto ai sussidi e del loro importo.<sup>24</sup>

<sup>3</sup> Può essere presentata in tedesco, francese, italiano o inglese.

18 Introdotta dal n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti le reti e gli incontri del 22 dicembre 2020, in vigore dal 1° gennaio 2021.

19 Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti le reti e gli incontri del 22 dicembre 2020, in vigore dal 1° gennaio 2021.

20 RS 420.231

21 Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti le reti e gli incontri del 22 dicembre 2020, in vigore dal 1° gennaio 2021.

22 Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti le reti e gli incontri del 4 settembre 2019, in vigore dal 4 novembre 2019.

23 Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti le reti e gli incontri del 27 maggio 2020, in vigore dal 15 giugno 2020.

24 Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti le reti e gli incontri del 27 maggio 2020, in vigore dal 15 giugno 2020.

---

**Art. 10a**<sup>25</sup> Importanza del tema d'innovazione per l'economia e la società svizzera

Per la valutazione dell'importanza del tema d'innovazione per l'economia e la società svizzera ai sensi dell'articolo 35 lettera a dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse<sup>26</sup>, Innosuisse valuta tra le altre cose:

- a. se lo sviluppo del tema ha il potenziale di creare un significativo valore aggiunto per l'economia o la società svizzera, soprattutto mediante l'avvio di progetti fondati sulla scienza che possano sfociare in innovazioni applicabili nel prossimo futuro;
- b. se il tema d'innovazione si fonda su una base scientifica sufficiente;
- c. se gli attori rilevanti attivi in diverse regioni della Svizzera sono coinvolti e interpellati;
- d. se il tema si rivolge in modo proporzionato a partecipanti nonché esperte ed esperti dei settori della ricerca, dell'economia e della società.

**Art. 10b**<sup>27</sup> Metodi e strategie

Per la valutazione dei metodi e dei meccanismi di promozione del trasferimento di sapere e tecnologie tra ricerca, economia e società ai sensi dell'articolo 35 lettera b dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse<sup>28</sup>, Innosuisse valuta tra le altre cose:

- a. l'adeguatezza dei metodi e dei meccanismi per favorire lo scambio attivo e la messa in rete dei vari attori;
- b. l'adeguatezza dei metodi e dei meccanismi per far emergere nuove idee;
- c. l'adeguatezza dei metodi e dei meccanismi per trasferire sapere e ottenere effetti di apprendimento;
- d. le attività previste per far conoscere l'argomento al di fuori della cerchia dei partecipanti all'evento.

**Art. 11** Qualità del progetto dell'incontro

Per la valutazione della qualità del progetto degli incontri ai sensi dell'articolo 35 lettera c dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse<sup>29</sup>, Innosuisse valuta tra le altre cose:<sup>30</sup>

- a. la chiarezza e la concludenza del progetto;
- b. le competenze tecniche dell'organizzazione richiedente nonché delle esperte e degli esperti coinvolti;<sup>31</sup>
- c. la qualità degli eventi già tenuti dall'organizzazione richiedente;
- d. la focalizzazione dell'evento sull'innovazione;
- e. <sup>32</sup>
- f. l'orientamento del progetto verso la produzione di un effetto a medio-lungo termine;<sup>33</sup>
- g. gli strumenti volti a valutare e garantire la qualità.

**Art. 12** Costi computabili

Sono computabili solo le spese dimostrate, effettivamente sopportate e assolutamente necessarie per uno svolgimento appropriato dell'incontro. Tra queste rientrano in particolare:

- a. i costi salariali legati esclusivamente alla preparazione e alla realizzazione dell'incontro, inclusi i contributi del datore di lavoro realmente versati ai sensi della LAVS / LAI / LIPG, LPP, LADI e LAINF;
- b. i costi relativi all'affitto dei locali;
- c. i costi per garantire un vitto adeguato ai partecipanti;
- d. le indennità di esperte ed esperti;<sup>34</sup>
- e. i costi per la pubblicità e la comunicazione;
- f. i costi per strumenti ausiliari in relazione ai metodi e ai meccanismi per la promozione del trasferimento di sapere e tecnologie, ad esempio piattaforme basate su internet.<sup>35</sup>

**Art. 13**<sup>36</sup> Contratto di sovvenzione e inizio dell'attuazione

<sup>1</sup> Se accoglie in toto o in parte una domanda di sussidio, Innosuisse stipula con l'organizzazione un contratto di sovvenzione per un periodo di almeno due anni e al massimo quattro anni.

<sup>2</sup> Il contratto di sovvenzione disciplina in particolare:

- a. l'oggetto, l'entità e la durata della promozione, con l'indicazione dell'ammontare massimo del sussidio;
- b. le condizioni e i termini per i versamenti dei sussidi ed eventuali rimborsi;

<sup>25</sup> Introdotto dal n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti le reti e gli incontri del 27 maggio 2020, in vigore dal 15 giugno 2020.

<sup>26</sup> RS 420.231

<sup>27</sup> Introdotto dal n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti le reti e gli incontri del 27 maggio 2020, in vigore dal 15 giugno 2020.

<sup>28</sup> RS 420.231

<sup>29</sup> RS 420.231

<sup>30</sup> Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti le reti e gli incontri del 27 maggio 2020, in vigore dal 15 giugno 2020.

<sup>31</sup> Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti le reti e gli incontri del 27 maggio 2020, in vigore dal 15 giugno 2020.

<sup>32</sup> Abrogato dal n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti le reti e gli incontri del 27 maggio 2020, con effetto dal 15 giugno 2020.

<sup>33</sup> Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti le reti e gli incontri del 27 maggio 2020, in vigore dal 15 giugno 2020.

<sup>34</sup> Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti le reti e gli incontri del 27 maggio 2020, in vigore dal 15 giugno 2020.

<sup>35</sup> Introdotto dal n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti le reti e gli incontri del 27 maggio 2020, in vigore dal 15 giugno 2020.

<sup>36</sup> Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti le reti e gli incontri del 27 maggio 2020, in vigore dal 15 giugno 2020.

- c. le linee guida di Innosuisse per la realizzazione degli eventi;
- d. i resoconti da presentare a Innosuisse;
- e. gli altri diritti e obblighi delle parti contraenti;
- f. la conclusione del rapporto contrattuale.

<sup>3</sup> L'attuazione di lavori dell'organizzazione sovvenzionati da Innosuisse può essere avviata al più presto dopo l'entrata in vigore del contratto.

**Art. 14** Valutazione della domanda e decisione di Innosuisse<sup>37</sup>

<sup>1</sup> Se dall'esame della domanda emerge che le condizioni di entrata nel merito ai fini di una valutazione materiale non risultano adempite, in particolare dal punto di vista formale o personale, Innosuisse emana una decisione di non entrata nel merito impugnabile.

<sup>2</sup> Innosuisse valuta le domande che adempiono le condizioni di entrata nel merito ai fini di una verifica materiale sulla base dei criteri di cui all'articolo 35 dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse<sup>38</sup> e agli articoli 10a – 11 e quantifica il proprio giudizio mediante l'assegnazione di punti.<sup>39</sup>

<sup>3</sup> Vengono approvate le domande che adempiono le condizioni per una promozione, che ricevono le valutazioni migliori rispetto alle altre domande del bando di concorso in questione e che possono essere sostenute nel quadro del budget disponibile.<sup>40</sup>

<sup>4</sup> Innosuisse respinge le domande non approvate emanando una decisione impugnabile.<sup>41</sup>

**Art. 15**<sup>42</sup> Erogazione e rimborso di sussidi

<sup>1</sup> Il sussidio annuo provvisorio ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 viene versato all'inizio di ogni anno.

<sup>2</sup> Se l'importo già versato supera il sussidio annuo definitivo ai sensi dell'articolo 17 capoverso 3, Innosuisse può richiedere la restituzione delle quote in eccesso già versate oppure detrarre dal sussidio per l'anno successivo.

<sup>3</sup> Se l'importo già versato è inferiore al sussidio annuo definitivo ai sensi dell'articolo 17 capoverso 3, Innosuisse versa la differenza insieme al sussidio annuo provvisorio dell'anno successivo.

**Art. 16**<sup>43</sup> Valutazione

Innosuisse può valutare le attività su base regolare e rescindere il rapporto contrattuale se appare sufficientemente probabile che gli obiettivi delle attività non possono essere raggiunti.

**Art. 17**<sup>44</sup> Pianificazione, presentazione dei rapporti e definizione della sovvenzione

<sup>1</sup> Prima dell'inizio del rispettivo anno di sussidio, l'organizzazione sottopone per approvazione a Innosuisse, secondo le direttive di quest'ultima, la pianificazione delle attività previste e il relativo budget. Sulla base di tali informazioni, Innosuisse stabilisce il sussidio annuo provvisorio. Per il primo anno di sussidio, Innosuisse si basa sui dati relativi alla pianificazione delle attività e al budget indicati nella domanda. Se Innosuisse e l'organizzazione non si accordano su una pianificazione e un budget, Innosuisse può rescindere il rapporto contrattuale.

<sup>2</sup> L'organizzazione trasmette ogni anno a Innosuisse un rapporto sul contenuto e un rapporto finanziario. Tali rapporti devono essere presentati entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

<sup>3</sup> Innosuisse esamina i rapporti e, in virtù di tale controllo, stabilisce il rispettivo sussidio annuo definitivo. Essa fissa il sussidio annuo in modo tale che l'organizzazione non realizzi alcun utile nell'ambito degli incontri promossi. L'organizzazione deve informare Innosuisse entro 30 giorni se non è d'accordo con il sussidio definito. In una simile evenienza Innosuisse esamina il reclamo e, in casi giustificati, adegua l'importo definitivo.

**Art. 18** Variazioni all'evento

<sup>1</sup> È possibile apportare variazioni sostanziali agli eventi solo previo consenso rilasciato da Innosuisse.

<sup>2</sup> Innosuisse ha la facoltà di rescindere il rapporto contrattuale se, in seguito a variazioni sostanziali apportate senza la sua approvazione, le condizioni che davano diritto alla sovvenzione non risultano più adempite.

#### 4. Capitolo: Disposizioni finali<sup>45</sup>

**Art. 18a**<sup>46</sup> Disposizione transitoria relativa alla modifica del 4 settembre 2019

Per le domande di sussidi a reti tematiche nazionali presentate prima del 4 novembre 2019, l'ammontare e il pagamento dei sussidi nonché la valutazione delle prestazioni e il reporting si basano sugli articoli 6 e 7 delle disposizioni d'esecuzione concernenti le reti e gli incontri, versione del 16 novembre 2017.

37 Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti le reti e gli incontri del 27 maggio 2020, in vigore dal 15 giugno 2020.

38 RS 420.231

39 Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti le reti e gli incontri del 27 maggio 2020, in vigore dal 15 giugno 2020.

40 Introdotto dal n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti le reti e gli incontri del 27 maggio 2020, in vigore dal 15 giugno 2020.

41 Introdotto dal n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti le reti e gli incontri del 27 maggio 2020, in vigore dal 15 giugno 2020.

42 Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti le reti e gli incontri del 27 maggio 2020, in vigore dal 15 giugno 2020.

43 Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti le reti e gli incontri del 27 maggio 2020, in vigore dal 15 giugno 2020.

44 Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti le reti e gli incontri del 27 maggio 2020, in vigore dal 15 giugno 2020.

45 Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti le reti e gli incontri del 4 settembre 2019, in vigore dal 4 novembre 2019.

46 Introdotto dal n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti le reti e gli incontri del 4 settembre 2019, in vigore dal 4 novembre 2019.

---

**Art. 18b**<sup>47</sup> Disposizione transitoria relativa alla modifica del 27 maggio 2020

Per le domande di sussidi destinati a incontri tematici presentate prima del 1° settembre 2020 e riguardanti eventi organizzati nel corso del 2020 non si applicano gli articoli 10a e 10b, e si applicano invece gli articoli 10 e 11–17 delle disposizioni d’esecuzione concernenti le reti e gli incontri del 4 novembre 2019.

**Art. 19** Entrata in vigore<sup>48</sup>

Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2018.

<sup>47</sup> Introdotta dal n. I delle disposizioni d’esecuzione concernenti le reti e gli incontri del 27 maggio 2020, in vigore dal 15 giugno 2020.

<sup>48</sup> Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d’esecuzione concernenti le reti e gli incontri del 4 settembre 2019, in vigore dal 4 novembre 2019.